SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 162° - Numero 28

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 3 febbraio 2021 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 gennaio 2021.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 0,50%, con godimento 1° agosto 2020 e scadenza 1° febbraio 2026, nona e decima *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 (di seguito «decreto di massima»), con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da collocare tramite asta;

Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016, con il quale si è provveduto ad integrare il «decreto di massima», con riguardo agli articoli 10 e 12 relativi alla disciplina delle *tranche* supplementari dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto n. 31383 del 16 aprile 2018, con il quale si è provveduto a modificare l'art. 12 del «decreto di massima», con particolare riferimento alla percentuale spettante nel collocamento supplementare dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto n. 53275 del 3 luglio 2020 con cui sono stati modificati gli articoli 6 e 17 del «decreto di massima» in materia di corresponsione delle provvigioni di collocamento;

Visto il decreto n. 62724 del 2 agosto 2020, con il quale si è provveduto a modificare il comma 4 dell'art. 6 del «decreto di massima» stabilendo con maggiore chiarezza, per quali tipologie di aste le provvigioni dovranno essere corrisposte, nonché il limite massimo dell'ammontare totale emesso ai fini della corresponsione delle provvigioni dovute per la partecipazione alle aste ordinarie;

Visto il decreto ministeriale n. 21973 del 30 dicembre 2020, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2021 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 25 gennaio 2021 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 25.809 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti i propri decreti in data 27 agosto, 29 settembre, 29 ottobre e 27 novembre 2020, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,50% con godimento 1° agosto 2020 e scadenza 1° febbraio 2026;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una nona *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,50%, avente godimento 1° agosto 2020 e scadenza 1° febbraio 2026. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 3.000 milioni di euro e un importo massimo di 3.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dello 0,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola dei buoni di cui al presente decreto, pervenendo in scadenza in data 1° febbraio 2021, non verrà corrisposta.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 28 gennaio 2021, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del «decreto di massima».

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dagli articoli citati nel comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

La provvigione di collocamento, pari a 0,15% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 6 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, ha luogo il collocamento della decima *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del «decreto di massima».

In deroga a quanto previsto agli articoli 10, comma 2, e 12, comma 2, del «decreto di massima», così come modificato ed integrato dai decreti n. 108834 del 28 dicembre 2016 e n. 31383 del 16 aprile 2018, relativi rispettivamente, all'importo della *tranche* supplementare ed alla percentuale spettante nel collocamento supplementare, l'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20%. La percentuale delle quote da attribuire agli Specialisti nel collocamento supplementare sarà pari al 20% e sarà calcolato per il 15% sulla base della *performance* sul mercato primario per il restante 5% sulla base della *performance* sul mercato secondario.

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 29 gennaio 2021.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° febbraio 2021, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 1° febbraio 2021 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detto versamento, quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2021 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2026 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2021

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

21A00538

DECRETO 27 gennaio 2021.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 0,90%, con godimento 1° ottobre 2020 e scadenza 1° aprile 2031, settima e ottava *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 (di seguito «decreto di massima»), con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da collocare tramite asta;

Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016, con il quale si è provveduto ad integrare il «decreto di massima», con riguardo agli articoli 10 e 12 relativi alla disciplina delle *tranche* supplementari dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto n. 31383 del 16 aprile 2018, con il quale si è provveduto a modificare l'art. 12 del «decreto di massima», con particolare riferimento alla percentuale spettante nel collocamento supplementare dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto n. 53275 del 3 luglio 2020 con cui sono stati modificati gli articoli 6 e 17 del «decreto di massima» in materia di corresponsione delle provvigioni di collocamento;

Visto il decreto n. 62724 del 2 agosto 2020, con il quale si è provveduto a modificare il comma 4 dell'art. 6 del «decreto di massima» stabilendo con maggiore chiarezza, per quali tipologie di aste le provvigioni dovranno essere corrisposte, nonché il limite massimo dell'ammontare totale emesso ai fini della corresponsione delle provvigioni dovute per la partecipazione alle aste ordinarie;

Visto il decreto ministeriale n. 21973 del 30 dicembre 2020, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2021 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 25 gennaio 2021 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 25.809 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti i propri decreti in data 29 settembre, 29 ottobre e 27 novembre 2020, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,90% con godimento 1° ottobre 2020 e scadenza 1° aprile 2031;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una settima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,90%, avente godimento 1° ottobre 2020 e scadenza 1° aprile 2031. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 3.250 milioni di euro e un importo massimo di 3.750 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dello 0,90%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° aprile ed il 1° ottobre di ogni anno di durata del prestito. La prima semestralità è pagabile il 1° aprile 2021 e l'ultima il 1° aprile 2031.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 28 gennaio 2021, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del «decreto di massima».

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dagli articoli citati nel comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

La provvigione di collocamento, pari a 0,20% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 6 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, ha luogo il collocamento dell'ottava *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del «decreto di massima».

In deroga a quanto previsto agli articoli 10, comma 2, e 12, comma 2, del «decreto di massima», così come modificato ed integrato dai decreti n. 108834 del 28 dicembre 2016 e n. 31383 del 16 aprile 2018, relativi rispettivamente, all'importo della *tranche* supplementare ed alla percentuale spettante nel collocamento supplementare, l'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20%. La percentuale delle quote da attribuire agli specialisti nel collocamento supplementare sarà pari al 20% e sarà calcolato per il 15% sulla base della *performance* sul mercato primario per il restante 5% sulla base della *performance* sul mercato secondario.

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 29 gennaio 2021.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° febbraio 2021, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per centoventitré giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 1° febbraio 2021 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dello 0,90% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2021 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2031 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2021

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

21A00539

DECRETO 27 gennaio 2021.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi («CCTeu»), con godimento 15 ottobre 2020 e scadenza 15 aprile 2026, terza e quarta *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «Testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 (di seguito «decreto di massima»), con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da collocare tramite asta e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto n. 53275 del 3 luglio 2020 con cui sono stati modificati gli articoli 6 e 17 del «decreto di massima» in materia di corresponsione delle provvigioni di collocamento;

Visto il decreto n. 62724 del 2 agosto 2020, con il quale si è provveduto a modificare il comma 4 dell'art. 6 del «decreto di massima» stabilendo con maggiore chiarezza, per quali tipologie di aste le provvigioni dovranno essere corrisposte, nonché il limite massimo dell'ammontare totale emesso ai fini della corresponsione delle provvigioni dovute per la partecipazione alle aste ordinarie;

Visto il decreto ministeriale n. 21973 del 30 dicembre 2020, emanato in attuazione dell'art. 3 del Testo unico, (di seguito «decreto cornice») ove si definiscono per l'anno finanziario 2021 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»;

Vista la circolare emanata dal Ministro dell'economia e delle finanze n. 5619 del 21 marzo 2016, riguardante la determinazione delle cedole di CCT e CCTeu in caso di tassi di interesse negativi;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 25 gennaio 2021 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 25.809 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il proprio decreto in data 27 novembre 2020, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due *tranche* dei certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi (di seguito «CCTeu»), con godimento 15 ottobre 2020 e scadenza 15 aprile 2026;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza *tranche* dei predetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una terza *tranche* dei CCTeu, con godimento 15 ottobre 2020 e scadenza 15 aprile 2026, per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1000 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro.

Gli interessi sui CCTeu di cui al presente decreto sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 15 aprile e al 15 ottobre di ogni anno.

Il tasso di interesse semestrale da corrispondere sui predetti CCTeu sarà determinato sulla base del tasso annuo lordo, pari al tasso Euribor a sei mesi maggiorato dello 0,50% e verrà calcolato contando i giorni effettivi del semestre di riferimento sulla base dell'anno commerciale, con arrotondamento al terzo decimale.

In applicazione dei suddetti criteri, il tasso d'interesse semestrale relativo alla prima cedola dei CCTeu di cui al presente decreto è pari a 0,009%.

Nel caso in cui il processo di determinazione del tasso di interesse semestrale sopra descritto dia luogo a valori negativi, la cedola corrispondente sarà posta pari a zero.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato, con particolare riguardo all'art. 18, ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 28 gennaio 2021, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del «decreto di massima».

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e finanze, in deroga a quanto previsto dagli articoli citati nel comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

La provvigione di collocamento, pari a 0,150% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 6 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, ha luogo il collocamento della quarta *tranche* dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 29 gennaio 2021.

Art. 4.

Il regolamento dei CCTeu sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° febbraio 2021, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 109 giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 1° febbraio 2021 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dello 0,017% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi, relativi all'anno finanziario 2021, faranno carico al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2026 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2021

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

21A00540

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 1° dicembre 2020.

Aggiornamenti, relativi all'anno 2021, delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ PORTUALI, LE INFRASTRUTTURE PORTUALI ED IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Visto il decreto interministeriale 19 luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 dicembre 1989, n. 299, emanato in esecuzione delle disposizioni contenute nell'art. 10, comma 1, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, con il quale sono stati introdotti nuovi criteri per la determinazione dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime rilasciate con decorrenza successiva al 1° gennaio 1989;

Visto il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 recante «Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime», convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 ed in particolare dall'art. 4, sulla base del quale i canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime con decorrenza dal 1° gennaio 1995 sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori degli indici dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali (totale);

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), art. 1, commi 250-256, che ha introdotto nell'ordinamento nuove norme sull'uso dei beni demaniali marittimi ad uso turistico-ricreativo e nuovi criteri per la determinazione dei canoni sia per le concessioni ad uso turistico-ricreativo che per quelle destinate alla nautica da diporto;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 140, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 nel quale l'art. 100, comma 2, che ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il comma 1, lettera *b)*, punto 2.1) dell'art. 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con successive modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, sostituendolo con «le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziari-direzionali e di produzione di beni e servizi, il canone è determinato ai sensi del punto 1.3»;

Visto il comma 4 del sopraccitato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 140, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2021, «l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità non può, comunque, essere inferiore a euro 2.500 (duemilacinquecento)»;

Considerata la necessità di procedere all'aggiornamento delle misure dei canoni annui per l'anno 2021;

Considerato che l'Istituto nazionale di statistica, riscontrando l'apposita richiesta di questa Amministrazione, ha comunicato, con nota prot. n. 7157 in data 16 ottobre 2020, che per il periodo settembre 2019 - settembre 2020, l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati è pari al -0,6% e, con nota prot. n. 8426 in data 27 novembre 2020, che l'indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali è pari al -3,1 %;

Visto che la media dei suddetti indici, per il periodo settembre 2019 - settembre 2020, ultimo mese utile per applicare la riduzione dal 1°gennaio 2021, è pari a -1,85%;

Decreta:

1. Le misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime sono aggiornate, per l'anno 2021, applicando la riduzione dell'uno virgola ottantacinque percento alle misure unitarie dei canoni determinati per il 2020.

2. Le misure unitarie così aggiornate costituiscono la base di calcolo per la determinazione del canone da applicare alle concessioni demaniali marittime rilasciate o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2021.

3. La medesima percentuale si applica alle concessioni in vigore ancorché rilasciate precedentemente al 1° gennaio 2021.

4. La misura minima di canone è di euro 2.500 (duemilacinquecento) a decorrere dal 1° gennaio 2021 prevista dal comma 4 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 140, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

5. La misura minima di euro 2.500 (duemilacinquecento) si applica alle concessioni per le quali la misura annua di canone, determinata in base alla normativa in premessa e secondo i precedenti commi, dovesse risultare inferiore al citato limite minimo.

Tale misura dovrà essere aggiornata annualmente con l'indice ISTAT ma solo in aumento e non in diminuzione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 1° dicembre 2020

Il direttore generale: DI MATTEO

Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 3653

21A00502

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 20 gennaio 2021.

Decadenza dai benefici per gruppi di imprese agevolate ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera *d)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Patti territoriali.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», ed in particolare l'art. 16;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992 n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto l'art. 2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di programmazione negoziata, e in particolare la lettera *d)* recante la definizione di patto territoriale;

Viste le delibere del CIPE n. 29 del 21 marzo 1997, n. 127 dell'11 novembre 1998, n. 31 del 17 marzo 2000, n. 69 del 22 giugno 2000, n. 83 del 4 agosto 2000 e successive modifiche e integrazioni, aventi ad oggetto la «Disciplina della programmazione negoziata»;

Visto il comunicato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica rivolto ad assicurare trasparenza e pubblicità alle modalità e ai criteri relativi alle attività di assistenza tecnica e di istruttoria dei Patti territoriali e contratti d'area, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 luglio 1998, n. 175;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 4 agosto 1997, concernente le «Modalità di pagamento da parte della Cassa depositi e prestiti delle somme destinate all'attuazione dei Patti territoriali e contratti d'area»;

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175 ed il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2001 con i quali le competenze relative ai Patti territoriali - nell'ambito del più generale trasferimento degli strumenti della programmazione negoziata - sono state trasferite dal Ministero dell'economia e delle finanze (già Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica) al Ministero dello sviluppo economico (già Ministero delle attività produttive);

Visto il disciplinare concernente i compiti gestionali e le responsabilità del responsabile unico del contratto d'area e del soggetto responsabile del patto territoriale, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto n. 320/2000, approvato con decreto direttoriale del 4 aprile 2002 n. 115374;

Vista la delibera del CIPE n. 26 del 25 luglio 2003, in materia di regionalizzazione dei Patti territoriali;

Viste le convenzione per la gestione *in service* relative alla regionalizzazione dei Patti territoriali stipulate rispettivamente tra il Ministero della attività produttive e la Regione Abruzzo in data 26 novembre 2004; la Regione Basili-

cata in data 2 marzo 2005; la Regione Emilia Romagna in data 1° febbraio 2006; la Regione Friuli-Venezia Giulia in data 26 novembre 2004; la Regione Lazio in data 4 agosto 2004; la Regione Liguria in data 23 gennaio 2006; la Regione Marche in data 7 aprile 2006; la Regione Piemonte in data 27 aprile 2005; la Regione Sardegna in data 24 febbraio 2004 e la Regione Umbria in data 16 novembre 2004;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 151 del 29 giugno 2019;

Visto l'art. 28, comma 1, del suddetto decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, che, per la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni concesse nell'ambito dei Patti territoriali e dei contratti d'area di cui all'art. 2, comma 203, lettere *d)* e *f)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le imprese beneficiarie presentano dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti l'ultimazione dell'intervento agevolato e le spese sostenute per la realizzazione dello stesso;

Considerato che, ai sensi del comma 1 del citato art. 28, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, sono individuati i contenuti specifici, i termini, le modalità e gli schemi per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive nei limiti del contributo concesso e delle disposizioni di cui all'articolo. 40, comma 9-*ter*, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Considerato che il Ministero dello sviluppo economico, per le imprese che non presentano le dichiarazioni sostitutive sopra indicate, accerta, ai sensi del citato art. 28, comma 1, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto, la decadenza dai benefici con provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con salvezza degli importi già erogati sulla base dei costi e delle spese sostenute;

Visto che l'art. 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 5 settembre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 253, del 28 ottobre 2019, ha previsto il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del medesimo per la presentazione delle succitate dichiarazioni sostitutive;

Visti i decreti di approvazione dei Patti territoriali, i decreti di approvazione degli esiti istruttori ed i successivi decreti di impegno relativi alle imprese di cui all'elenco allegato;

Considerato che le imprese di cui all'allegato *A)*, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non hanno presentato le dichiarazioni sostitutive sopra indicate;

Considerato che sussistono, pertanto, le condizioni per procedere all'adozione del provvedimento di decadenza nei confronti delle imprese indicate nell'allegato *A)*;

Presa visione delle visure camerali e tenuto conto della denominazione attuale delle imprese beneficiarie;

Ritenuto che, in applicazione della suddetta disposizione di legge, non si procederà alla notifica del presente provvedimento alle singole imprese, ma che la pubblicità sarà assicurata dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 2014, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Vista la nomina del dott. Giuseppe Bronzino a direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, avvenuta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 novembre 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 11 dicembre 2020 al n. 1005;

Ritenuto pertanto, necessario procedere all'emanazione del presente provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Decadenza

1. Per le motivazioni riportate in premessa, è disposta la decadenza dai benefici concessi in via provvisoria, ai sensi dell'art. 2, comma 203, lettera *d)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alle imprese indicate nell'allegato *A)*, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con salvezza degli importi già erogati sulla base dei costi e delle spese sostenute, per un importo complessivo di euro 3.777.086,56.

2. Tali risorse, rivenienti dall'applicazione delle procedure di cui al presente decreto, costituiscono risorse residue dei Patti territoriali, ai sensi e nei limiti dell'art. 28, comma 3, del decreto-legge n. 34/2019 e sono utilizzate nel rispetto del vincolo di destinazione stabilito dalla predetta disposizione.

Art. 2.

Condizioni di ricorribilità

Avverso il presente provvedimento è possibile: proporre ricorso al competente Tribunale amministrativo regionale o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione se si agisce a tutela di un interesse legittimo; adire la competente autorità giudiziaria ordinaria, se si agisce a tutela di un diritto soggettivo, fatti salvi i casi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2021

Il direttore generale: BRONZINO

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per gli incentivi alle imprese

Art. 28 DL 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58.

Allegato A)

N.	Regione Patto Territoriale	Denominazione Patto Territoriale	Data DM di approvazione del Patto Territoriale	Ragione Sociale del Soggetto responsabile	Ragione sociale del beneficiario	Codice fiscale/Partita IVA	Contributo concesso EURO	Contributo erogato EURO	Contributo decaduto EURO
1	ABRUZZO	COMUNITA' MONTANA PELIGNA	2394 del 28/11/2000	COMUNITA' MONTANA PELIGNA	D E T SRL	01578050666	507.677,13	456.909,41	50.767,72
2	ABRUZZO	COMUNITA' MONTANA PELIGNA	2394 del 28/11/2000	COMUNITA' MONTANA PELIGNA	LITHOS INDUSTRIA MINERARIA	01566840664	265.975,30	132.987,65	132.987,65
3	ABRUZZO	TERAMO	1064 del 31/05/1999	PROVINCIA DI TERAMO	DES ARTS DI DI DOMENICO A.	00432370674	184.438,09	165.994,28	18.443,81
4	ABRUZZO	TERAMO	1064 del 31/05/1999	PROVINCIA DI TERAMO	LINEA MARMI ANTONELLI SRL	00777000670	459.729,27	330.595,73	129.133,54
5	ABRUZZO	TERAMO	1064 del 31/05/1999	PROVINCIA DI TERAMO	L'ECONOMICA PAGLIARE ORA O.P. L'ECONOMICA PAGLIARE SOC. COOP. AGRICOLA A RL	00260640677	40.400,00	32.599,93	7.800,07
6	ABRUZZO	TERAMO	1064 del 31/05/1999	PROVINCIA DI TERAMO	CONSORZIO TERAMANI AGRISERVICE	01588690975	244.000,00	217.042,32	26.957,68
7	ABRUZZO	TERAMO	1064 del 31/05/1999	PROVINCIA DI TERAMO	ALTO VOMANO SCARL	00628580672	60.000,00	54.000,00	6.000,00

N.	Regione Patto Territoriale	Denominazione Patto Territoriale	Data DM di approvazione del Patto Territoriale	Ragione Sociale del Soggetto responsabile	Ragione sociale del beneficiario	Codice fiscale/Partita IVA	Contributo concesso EURO	Contributo erogato EURO	Contributo decaduto EURO
8	ABRUZZO	TERAMO	1064 del 31/05/1999	PROVINCIA DI TERAMO	PEPE STEFANIA ORA AZIENDA AGRI-BIO-VITIVINICOLA DI STEFANIA PEPE	01425220678	40.000,00	31.473,89	8.526,11
9	ABRUZZO	TERAMO	1064 del 31/05/1999	PROVINCIA DI TERAMO	SIMONETTI GIOVANNI SNC DI SIMONETTI GIOVANNI & C.	00819700675	105.749,71	64.347,64	41.402,07
10	ABRUZZO	TERAMO	1064 del 31/05/1999	PROVINCIA DI TERAMO	SITEF SRL ORA SITEF SRL IN LIQUIDAZIONE	00675640676	898.288,98	808.460,08	89.828,90
11	ABRUZZO	TERAMO	1064 del 31/05/1999	PROVINCIA DI TERAMO - SETTORE B8	VALERIANI LUCA	VLRLCU65C25L103T	77.360,08	38.680,04	38.680,04
12	BASILICATA	MATERA	980 del 29/01/1999	AMMIN.NE PROVINCIALE DI MATERA	DIMONTE ROCCA D.I.	00412000770	487.535,31	484.586,65	2.948,66
13	BASILICATA	MATERA	980 del 29/01/1999	AMMIN.NE PROVINCIALE DI MATERA	GEOS SRL	00605170778	269.900,38	179.933,58	89.966,80

N.	Regione Patto Territoriale	Denominazione Patto Territoriale	Data DM di approvazione del Patto Territoriale	Ragione Sociale del Soggetto responsabile	Ragione sociale del beneficiario	Codice fiscale/Partita IVA	Contributo concesso EURO	Contributo erogato EURO	Contributo decaduto EURO
14	BASILICATA	CORSETTERIA	2396 del 28/11/2000	PROVINCIA DI POTENZA - UFF. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE	C. & D. SRL. ora R.& B. S.A.S. DI BIASE MARCELLO & C.	01368870760	1.052.859,36	947.573,43	105.285,93
15	BASILICATA	CORSETTERIA	2396 del 28/11/2000	PROVINCIA DI POTENZA - UFF. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE	LUAN DI CHECA LUIGI D.I.	CHCLGU44P21H307I	411.543,84	370.389,46	41.154,38
16	BASILICATA	CORSETTERIA	2396 del 28/11/2000	PROVINCIA DI POTENZA - UFF. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE	INNOVA FORMAZIONE E COMUNICAZIONE SRL IN LIQUIDAZIONE	01303660763	119.425,49	107.482,95	11.942,54
17	BASILICATA	CORSETTERIA	2396 del 28/11/2000	PROVINCIA DI POTENZA - UFF. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE	DI PINTO GAETANA	00822700761	315.555,17	283.999,65	31.555,52

N.	Regione Patto Territoriale	Denominazione Patto Territoriale	Data DM di approvazione del Patto Territoriale	Ragione Sociale del Soggetto responsabile	Ragione sociale del beneficiario	Codice fiscale/Partita IVA	Contributo concesso EURO	Contributo erogato EURO	Contributo decaduto EURO
18	BASILICATA	CORSETTERIA	2396 del 28/11/2000	PROVINCIA DI POTENZA - UFF. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE	VIZZANO DOMENICO D.I.	VZZDNC56L20E493I	240.069,82	216.062,83	24.006,99
19	EMILIA ROMAGNA	APPENNINO MODENESE	2456 del 14/04/2001	PROVINCIA DI MODENA	ALBERGHI DEL CIMONE SRL IN LIQUIDAZIONE	00308950367	220.174,44	0,00	220.174,44
20	FRIULI VENEGIA GIULIA	BASSA FRIULANA	2447 del 22/03/2001	REGIONE FRIULI VENEGIA GIULIA	EMMEVI SRL	01919750305	71.151,00	0,00	71.151,00
21	LAZIO	PER LO SVILUPPO DI FROSINONE	985 del 29/01/1999	PROVINCIA DI FROSINONE	VONA COSTRUZIONI SRL IN LIQUIDAZIONE	02074560604	191.760,00	95.880,00	95.880,00
22	LIGURIA	GENOVA E VALLI DEL GENOVESATO	2492 del 23/04/2001	CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA	TEKNIT SRL	02796090104	185.189,95	71.462,87	113.727,08
23	MARCHE	ASCOLI PICENO	1065 del 31/05/1999	PROVINCIA DI ASCOLI PICENO	BAIENGAS SAS	00107730442	830.256,11	622.692,09	207.564,02
24	MARCHE	MACERATA	2494 del 23/04/2001	RINASCITA E SVILUPPO S.R.L. IN LIQUIDAZONE	IL FOCOLARE DI CICARILLI STAFANIA D.I.	CCRSFN63T67E783U	42.000,00	0,00	42.000,00

N.	Regione Patto Territoriale	Denominazione Patto Territoriale	Data DM di approvazione del Patto Territoriale	Ragione Sociale del Soggetto responsabile	Ragione sociale del beneficiario	Codice fiscale/Partita IVA	Contributo concesso EURO	Contributo erogato EURO	Contributo decaduto EURO
25	MARCHE	MACERATA	2494 del 23/04/2001	RINASCITA E SVILUPPO S.R.L. IN LIQUIDAZONE	VILLA ROBERTA ORA D'EUGENIO ROBERTA	DGNRRT84R51B474J	100.000,00	50.000,00	50.000,00
26	PIEMONTE	ALESSANDRIA	990 del 29/01/1999	ENERGIA E TERRITORIO S.R.L.	SOVATEC INDUSTRIALE SRL	00444210066	46.720,00	37.872,00	8.848,00
27	PIEMONTE	ALTA LANGA VALLE BORMIDA	1066 del 31/05/1999	SOCIETA' CONSORTILE A R. L. LANGHE MONFERRATO ROERO	FRANCONE GIUSEPPINA CARLA D.I.	FRNGPP43R62H710B	37.701,35	18.850,68	18.850,67
28	PIEMONTE	ALTA LANGA VALLE BORMIDA	1066 del 31/05/1999	SOCIETA' CONSORTILE A R. L. LANGHE MONFERRATO ROERO	FANTUZZI PIER MAURO D.I. ora LA MONE SCAVI DI FANTUZZI PIER MAURO	FNTPMR54B20F355K	70.465,38	25.748,26	44.717,12
29	PIEMONTE	SUD EST ALESSANDRINO	2473 del 12/04/2001	ENERGIA E TERRITORIO SRL	AZ. AGRI. CORTE DI BRIGNANO SRL IN BREVE CORTE DI BRIGNANO SRL	01889490064	390.002,43	351.002,18	39.000,25
30	PIEMONTE	SUD EST ALESSANDRINO	2473 del 12/04/2001	ENERGIA E TERRITORIO SRL.	ZANARDI PIETRO D.I.	ZNRPRI61T01L304C	176.731,55	0,00	176.731,55

N.	Regione Patto Territoriale	Denominazione Patto Territoriale	Data DM di approvazione del Patto Territoriale	Ragione Sociale del Soggetto responsabile	Ragione sociale del beneficiario	Codice fiscale/Partita IVA	Contributo concesso EURO	Contributo erogato EURO	Contributo decaduto EURO
31	PIEMONTE	VALLI DI SUSA	2477 del 12/04/2001	CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO	SOC. AGR. HOTEL CAVALLOTTA S.S.	08909070016	71.880,00	0,00	71.880,00
32	PIEMONTE	VERBANO CUSIO OSSOLA	32 del 04/11/2001	PROVINCIA DI VERBANO CUSIO OSSOLA	MAGISTRIS E WETZEL SPA	02209870159	317.290,46	255.792,91	61.497,55
33	PIEMONTE	VERBANO CUSIO OSSOLA	32 del 04/11/2001	PROVINCIA DI VERBANO CUSIO OSSOLA	MAGIC STONE DI BUCCHI DEGIULI SALVATORE E C. S.N.C. ORA MAGIC STONE DI BUCCHI DEGIULI EMILIANO E MAURIZIO S.N.C.	01050950037	108.807,14	74.476,72	34.330,42
34	PIEMONTE	VERBANO CUSIO OSSOLA	32 del 04/11/2001	PROVINCIA DI VERBANO CUSIO OSSOLA	CALFLEX S.N.C. DI CARIMALI MARIO & C. ora CALFLEX SRL.	01099690032	68.213,63	57.534,34	10.679,29
35	PIEMONTE	VERBANO CUSIO OSSOLA	32 del 04/11/2001	PROVINCIA DI VERBANO CUSIO OSSOLA	FALEGNAMERIA MALANDRA SRL IN LIQUIDAZIONE	01424270039	125.762,42	54.108,66	71.653,76
36	PIEMONTE	VERBANO CUSIO OSSOLA	32 del 04/11/2001	PROVINCIA DI VERBANO CUSIO OSSOLA	NUOVA IMMAGINE SCARL	01237810039	53.721,85	16.812,00	36.909,85

N.	Regione Patto Territoriale	Denominazione Patto Territoriale	Data DM di approvazione del Patto Territoriale	Ragione Sociale del Soggetto responsabile	Ragione sociale del beneficiario	Codice fiscale/Partita IVA	Contributo concesso EURO	Contributo erogato EURO	Contributo decaduto EURO
37	PIEMONTE	VERBANO CUSIO OSSOLA	32 del 04/11/2001	PROVINCIA DI VERBANO CUSIO OSSOLA	MANINI & SBAFFO SNC DI ROMOLO MANINI	00190870030	88.195,34	67.597,59	20.597,75
38	PIEMONTE	VERBANO CUSIO OSSOLA	32 del 04/11/2001	PROVINCIA DI VERBANO CUSIO OSSOLA	METALLURGICA ITALO OTTINETTI SRL	00091260034	379.879,87	189.939,93	189.939,94
39	PIEMONTE	VERBANO CUSIO OSSOLA	32 del 04/11/2001	PROVINCIA DI VERBANO CUSIO OSSOLA	G.M. INOX SNC DI MASOTTI FERRANDO & C.	00603120031	49.498,00	44.548,20	4.949,80
40	PIEMONTE	VERBANO CUSIO OSSOLA	32 del 04/11/2001	PROVINCIA DI VERBANO CUSIO OSSOLA	SEMPIONE SCAVI SAS DI DRESCO ANGELO & C.	01289710038	79.947,53	0,00	79.947,53
41	PIEMONTE	VERBANO CUSIO OSSOLA	32 del 04/11/2001	PROVINCIA DI VERBANO CUSIO OSSOLA	TABACCO FILIPPO D.I.	TBCFPP47M15G658G	72.841,08	0,00	72.841,08
42	PIEMONTE	VERBANO CUSIO OSSOLA	32 del 04/11/2001	PROVINCIA DI VERBANO CUSIO OSSOLA	CEPLAST SRL	01698300033	228.449,54	156.541,54	71.908,00
43	PIEMONTE	VERBANO CUSIO OSSOLA	32 del 04/11/2001	PROVINCIA DI VERBANO CUSIO OSSOLA	C.D.L. ILLUMINAZIONE SNC DI MORELLI RICCARDO & C.	01469360034	142.108,28	71.054,14	71.054,14
44	SARDEGNA	BASSO SULCIS	2500 del 27/04/2001	COMUNE DI SANT'ANTIOCO	CASULA MARIA D.I.	CSLMRA45R46D287R	100.538,66	50.269,33	50.269,33

N.	Regione Patto Territoriale	Denominazione Patto Territoriale	Data DM di approvazione del Patto Territoriale	Ragione Sociale del Soggetto responsabile	Ragione sociale del beneficiario	Codice fiscale/Partita IVA	Contributo concesso EURO	Contributo erogato EURO	Contributo decaduto EURO
45	SARDEGNA	DELLE BARONIE	2465 del 11/04/2001	UNIONE DEI COMUNI DEL MONTALBO	AZ. AGRITURISTICA PUNTA LIZZU S.S.	01093510913	129.114,22	116.202,79	12.911,43
46	SARDEGNA	DELLE BARONIE	2465 del 11/04/2001	UNIONE DEI COMUNI DEL MONTALBO	DALU SALVATORE D.I.	DLASVT62B16G119X	129.114,22	115.256,96	13.857,26
47	SARDEGNA	DELLE BARONIE	2465 del 11/04/2001	UNIONE DEI COMUNI DEL MONTALBO	BACCIU MARIA PAOLINA D.I.	01044980918	129.114,22	116.202,80	12.911,42
48	SARDEGNA	DELLE BARONIE	2465 del 11/04/2001	UNIONE DEI COMUNI DEL MONTALBO	SORIGHE MARIA ANTONIETTA D.I.	SRGMNT59D42F979F	129.114,22	116.202,79	12.911,43
49	SARDEGNA	DELLE BARONIE	2465 del 11/04/2001	UNIONE DEI COMUNI DEL MONTALBO	TARAS PIETRO MARIA D.I.	TRSPRM42D27B246K	129.114,22	114.976,93	14.137,29
50	SARDEGNA	MARMILLA-TREXENTA-MEDIO CAMPIDANO	2397 del 28/11/2000	CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI	RICICLO MATERIE SECONDE SRL. - IN LIQUIDAZIONE	02252100926	300.000,00	200.000,00	100.000,00
51	SARDEGNA	SARRABUS - GERREI	2450 del 22/03/2001	CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI	IMBARCADERO CORALLO SRL.	02482370927	3.091.511,00	2.746.801,63	344.709,37
52	UMBRIA	MEDIA VALLE DEL TEVERE	2481 del 12/04/2001	PROVINCIA DI PERUGIA	AZ. AGRI. LA ROCCACCIA DI FULLE EMILIO	FLLMLE65H15H501P	25.822,84	23.240,56	2.582,28

N.	Regione Patto Territoriale	Denominazione Patto Territoriale	Data DM di approvazione del Patto Territoriale	Ragione Sociale del Soggetto responsabile	Ragione sociale del beneficiario	Codice fiscale/Partita IVA	Contributo concesso EURO	Contributo erogato EURO	Contributo decaduto EURO
53	UMBRIA	MEDIA VALLE DEL TEVERE	2481 del 12/04/2001	PROVINCIA DI PERUGIA	BOVINI MARCELLO D.I.	BVNMCL21M08G478X	4.627,45	0,00	4.627,45
54	UMBRIA	MEDIA VALLE DEL TEVERE	2481 del 12/04/2001	PROVINCIA DI PERUGIA	MONTESPINELLO S.S.	02251640542	67.423,45	33.711,73	33.711,72
55	UMBRIA	TERNANO-NARNESE-AMERINO	2482 del 12/04/2001	COMUNE DI TERNI	ROSATI ARNALDO D.I.	RSTRLD35C05F545Z	62.491,28	20.830,43	41.660,85
56	UMBRIA	TERNANO-NARNESE-AMERINO	2482 del 12/04/2001	COMUNE DI TERNI	AZ. AGR. PICCIONI PIERGIOVANNI D.I.	00377380555	43.459,85	39.113,16	4.346,69
57	UMBRIA	TERNANO-NARNESE-AMERINO	2482 del 12/04/2001	COMUNE DI TERNI	ROSSI MAURIZIO D.I.	00457210557	12.214,21	0,00	12.214,21
58	UMBRIA	TERNANO-NARNESE-AMERINO	2482 del 12/04/2001	COMUNE DI TERNI	ROSSETTI IOLANDA D.I.	RSSLND36L68D538W	60.580,39	0,00	60.580,39
59	UMBRIA	TERNANO-NARNESE-AMERINO	2482 del 12/04/2001	COMUNE DI TERNI	BOZZO ENRICA D.I.	BZZNRC55L44H501W	134.795,25	67.397,63	67.397,62
60	UMBRIA	TERNANO-NARNESE-AMERINO	2482 del 12/04/2001	COMUNE DI TERNI	AGRITURISMO CASA MATTEI DI VANNUCCI GINA D.I.	VNNGNI54H43L117V	23.705,37	21.334,83	2.370,54

N.	Regione Patto Territoriale	Denominazione Patto Territoriale	Data DM di approvazione del Patto Territoriale	Ragione Sociale del Soggetto responsabile	Ragione sociale del beneficiario	Codice fiscale/Partita IVA	Contributo concesso EURO	Contributo erogato EURO	Contributo decaduto EURO
61	UMBRIA	TERNANO-NARNESE-AMERINO	2482 del 12/04/2001	COMUNE DI TERNI	STENTELLA MARIA	00304100555	18.592,45	13.944,33	4.648,12
62	UMBRIA	TERNANO-NARNESE-AMERINO	2482 del 12/04/2001	COMUNE DI TERNI	MANNI ENRICO D.I.	MNNNRC48P03L117A	134.986,34	101.239,76	33.746,58
63	UMBRIA	TERNANO-NARNESE-AMERINO	2482 del 12/04/2001	COMUNE DI TERNI	BIZZARRI PAOLA D.I.	BZZPLA43S61L117W	58.359,63	29.179,81	29.179,82
64	UMBRIA	TERNANO-NARNESE-AMERINO	2482 del 12/04/2001	COMUNE DI TERNI	CARLANI MARIA CRISTINA	CRLMCR69T71A262R	257.892,75	193.419,57	64.473,18
65	UMBRIA	TERNANO-NARNESE-AMERINO	2482 del 12/04/2001	COMUNE DI TERNI	AZ. AGR. QUERCIA BELLA ora AZ. AGR. QUERCIA BELLA S.N.C. DI TRAPPETTI CARLO & C.	00706740552	33.776,28	22.517,52	11.258,76
66	UMBRIA	TERNANO-NARNESE-AMERINO	2482 del 12/04/2001	COMUNE DI TERNI	AZ.AGR. COLLEROLLETTA SRL	01210810550	89.347,04	67.010,32	22.336,72

N.	Regione Patto Territoriale	Denominazione Patto Territoriale	Data DM di approvazione del Patto Territoriale	Ragione Sociale del Soggetto responsabile	Ragione sociale del beneficiario	Codice fiscale/Partita IVA	Contributo concesso EURO	Contributo erogato EURO	Contributo decaduto EURO
67	UMBRIA	TERNANO-NARNESE-AMERINO	2482 del 12/04/2001	COMUNE DI TERNI	AZ. AGR. FIORETTI LUIGINA	FRTLGN52C69L117D	63.007,74	42.005,16	21.002,58
68	UMBRIA	TERNANO-NARNESE-AMERINO	2482 del 12/04/2001	COMUNE DI TERNI	AZ. AGR. FRANCESCO ROSATI	RSTFNC76L19H501G	59.289,25	19.763,09	39.526,16
69	UMBRIA	TERNANO-NARNESE-AMERINO	2482 del 12/04/2001	COMUNE DI TERNI	AZ.AGR. FONTANELLA SS	00233810555	30.987,41	15.493,70	15.493,71
						TOTALE	**15.248.235,02**	**11.471.148,46**	**3.777.086,56**

21A00423

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 30 gennaio 2021.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 736).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25 e 27;

Viste la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con cui il medesimo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020, la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 con cui il medesimo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021 con cui il predetto stato d'emergenza è stato prorogato fino al 30 aprile 2021, nonché il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645 e n. 646 dell'8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 5 aprile 2020, n. 663 e n. 664 del 18 aprile 2020 e n. 665, n. 666 e n. 667 del 22 aprile 2020, n. 669 del 24 aprile 2020, n. 672 del 12 maggio 2020, n. 673 del 15 maggio 2020, n. 680 dell'11 giugno 2020, n. 684 del 24 luglio 2020, n. 689 del 30 luglio 2020, n. 690 del 31 luglio 2020, n. 691 del 4 agosto 2020, n. 693 del 17 agosto 2020, n. 698 del 18 agosto 2020, n. 702 del 15 settembre 2020, n. 705 del 2 ottobre 2020, n. 706 del 7 ottobre 2020, n. 707 del 13 ottobre 2020, n. 708 del 22 ottobre 2020, n. 709 del 24 ottobre 2020, n. 712 del 15 novembre 2020, n. 714 del 20 novembre 2020, n. 715 del 25 novembre 2020, n. 716 del 26 novembre 2020, n. 717 del 26 novembre 2020, n. 718 del 2 dicembre 2020 e n. 719 del 4 dicembre 2020, n. 723 del 10 dicembre 2020, n. 726 del 17 dicembre 2020, n. 728 del 29 dicembre 2020 e n. 733 del 31 dicembre 2020, recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Considerata la necessità, a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021 con la quale lo stato di emergenza è stato prorogato al 30 aprile 2021, di provvedere alla proroga delle misure volte a garantire l'operatività delle componenti del Servizio nazionale della protezione civile anche mediante disposizioni in materia di personale del Dipartimento della protezione civile, delle regioni e province autonome e dei comuni interessati dall'emergenza;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020 con la quale, tra l'altro, il Ministero della salute è stato autorizzato, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 7, commi 5-*bis* e 6-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche, a conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, della durata massima di novanta giorni, a settantasei medici, anche in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modifiche, e alle disposizioni dell'Accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005 e successive modifiche, a quattro psicologi, a trenta infermieri e a quattro mediatori culturali;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 414 del 7 febbraio 2020, di individuazione del soggetto attuatore per il Ministero della salute;

Visti gli ulteriori compiti affidati al soggetto attuatore con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. rep. 532 del 18 febbraio 2020;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 637 del 21 febbraio 2020 con la quale il predetto soggetto attuatore del Ministero della salute è stato autorizzato a prorogare i contratti già autorizzati ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Ministero della salute del 25 gennaio 2020 e a conferire ulteriori incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, a personale medico, nel numero massimo di settantasette unità, della durata non superiore al termine di vigenza dello stato di emergenza, anche in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, all'art. 7, commi 5-*bis*, 6 e 6-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all'Accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, n. 643 del 1° marzo 2020, con la quale, tra l'altro, il soggetto attuatore di cui al citato decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 414 del 7 febbraio 2020 è stato autorizzato a conferire fino a cinque incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, della durata non superiore al termine di vigenza dello stato di emergenza, in deroga all'art. 7, commi 5-*bis*, 6 e 6-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, n. 645 dell'8 marzo 2020 ed, in particolare, l'art. 1, con il quale il soggetto attuatore di cui al citato decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 414 del 7 febbraio 2020, così come integrato dal decreto rep. n. 532 del 18 febbraio 2020, nell'ambito dei poteri di cui all'art. 4 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è stato autorizzato ad affidare in *outsourcing*, per il potenziamento del Servizio 1500 - numero di pubblica utilità, relativo all'infezione da nuovo coronavirus Covid-2019, un servizio di *contact center* di primo livello composto da un massimo di duecento postazioni, attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, per un periodo di due mesi;

Visto, altresì, l'art. 2 della predetta ordinanza n. 645/2020, con il quale il citato soggetto attuatore del Ministero della salute è stato autorizzato a conferire ulteriori incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, a personale medico, nel numero massimo di trentotto unità, della durata non superiore al termine di vigenza dello stato di emergenza, anche in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, all'art. 7, commi 5-*bis*, 6 e 6-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all'Accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, n. 672 del 12 maggio 2020, con la quale il citato soggetto attuatore del Ministero della salute è stato autorizzato a prorogare l'affidamento in *outsourcing* del servizio di *contact center* di primo livello per il potenziamento del Servizio 1500 di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 645 dell'8 marzo 2020 fino al termine dello stato di emergenza;

Ravvisata la necessità di assicurare la continuità delle attività degli uffici del Ministero della salute, conseguenti al rischio sanitario connesso all'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 e, in particolare, anche riferiti al potenziamento dei sistemi di controllo sanitario centrali e periferici;

Tenuto conto che nella contabilità speciale intestata al soggetto attuatore del Ministero della salute di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 635 del 13 febbraio 2020, risultano disponibili risorse economiche non spese;

Considerato che per la copertura degli oneri derivanti dal mantenimento dei livelli di controllo sanitario e di attività di profilassi nazionale e internazionale attivati, il Ministero della salute ha comunicato la disponibilità ad integrare la richiamata contabilità speciale con le risorse proprie già stanziate, per il 2021, sul capitolo 4393 del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM);

Considerato che la specificità della situazione emergenziale ha visto il coinvolgimento diretto del Ministero della salute e, conseguentemente, l'impegno effettivo del personale del predetto Dicastero nelle attività connesse all'emergenza, con conseguente necessità che al personale non dirigenziale del Ministero della salute vengano corrisposti compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso nel limite massimo di cinquanta ore mensili, oltre i limiti di spesa previsti dalla vigente normativa anche contrattuale;

Vista la nota del Ministero della salute del 21 gennaio 2021;

Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Proroga delle disposizioni di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 690 del 31 luglio 2020

1. I termini di cui all'art. 1, commi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 690 del 31 luglio 2020, prorogati al 15 ottobre 2020 dall'art. 1 dell'ordinanza n. 707 del 13 ottobre 2020 e al 31 gennaio 2021, dall'art. 1 dell'ordinanza n. 718 del 2 dicembre 2020, sono ulteriormente prorogati fino al 30 aprile 2021.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, nel limite di euro 11.607.787,74, si provvede a valere sulle risorse stanziate per l'emergenza.

Art. 2.

Disposizioni per garantire la continuità operativa degli Uffici del Ministero della salute

1. Il Ministero della salute è autorizzato ad avvalersi, fino al 30 aprile 2021, mediante il soggetto attuatore già individuato con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 414 del 7 febbraio 2020, degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa già prorogati al 31 gennaio 2021 dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 716 del 26 novembre 2020, alle medesime condizioni ivi indicate, con oneri quantificati in euro 1.959.670,00, nel limite massimo di novanta medici, uno psicologo, nove infermieri e cinque giornalisti.

2. Il personale medico di cui al comma 1 continua ad essere autorizzato in via straordinaria anche allo svolgimento delle funzioni proprie del medico di porto ed aeroporto in materia di profilassi internazionale, di cui all'art. 2, comma 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 637 del 21 febbraio 2020.

3. Il soggetto attuatore di cui al comma 1 è, altresì, autorizzato a prorogare, fino al 30 aprile 2021 l'affidamento in *outsourcing* del servizio di *contact center* di I livello attivato ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 645 dell'8 marzo 2020 per il potenziamento del Servizio 1500 - numero di pubblica utilità, prorogato al 31 gennaio 2021 dall'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 716 del 26 novembre 2020, con oneri quantificati in euro 1.770.000,00.

4. Al proprio personale non dirigenziale direttamente impegnato nell'emergenza epidemiologica da COVID-19 dal 1° febbraio 2021 e fino al 30 aprile 2021, il Ministero della salute è autorizzato, anche oltre i limiti delle risorse assegnate nell'anno 2021, fermo restando il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di durata massima dell'orario di lavoro, a corrispondere compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso in presenza sul luogo di lavoro, nel limite massimo di cinquanta ore mensili *pro-capite*, esclusivamente nei confronti dei dipendenti effettivamente impiegati in attività direttamente connesse alla gestione della situazione emergenziale, oltre i limiti quantitativi e di spesa previsti dalla normativa anche contrattuale vigente in materia, nel limite massimo di spesa di euro 200.000,00 a carico delle risorse indicate al comma 5.

5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4, quantificati complessivamente in euro 3.929.670,00 si provvede a valere sulla contabilità speciale di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 635 del 13 febbraio 2020. A tal fine il Ministero della salute è autorizzato a trasferire sulla predetta contabilità speciale le risorse pari ad euro 2.429.670,00 allocate sul capitolo 4393 del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM).

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2021

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

21A00670

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 26 gennaio 2021.

Attività di rimborso alle regioni per il ripiano dello sfondamento del tetto di spesa tramite *pay-back* del medicinale per uso umano «Glucophage unidie». (Determina n. DG/91/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, di attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un Codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 - Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 227, del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina AIFA n. 784/2016 del 6 giugno 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie Generale, n. 144 del 22 giugno 2016, con l'indicazione del tetto di spesa per il medicinale «GLUCOPHAGE UNIDIE»;

Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso nelle sedute del 28 febbraio 2020, 7 agosto 2020 e 18 dicembre 2020;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Ripiano

Ai fini del ripiano dello sfondamento del tetto di spesa tramite *pay-back*, per la specialità medicinale GLUCOPHAGE UNIDIE, in relazione al periodo dal 1° luglio 2016 al 31 ottobre 2018, l'azienda Bruno Farmaceutici S.p.a. dovrà provvedere al pagamento del valore indicato alle distinte regioni (pari a euro 121.131,15), come riportato nell'allegato 1 alla presente determina, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 2.

Modalità di versamento

I versamenti degli importi dovuti alle singole regioni devono essere effettuati in un'unica *tranche*, entro trenta giorni successivi alla pubblicazione della presente determina nella *Gazzetta Ufficiale*.

I versamenti dovranno essere effettuati utilizzando i riferimenti indicati nelle «Modalità di versamento del *pay-back* 1,83 % - alle Regioni» specificando comunque nella causale: «DET. 91/2021_tetto di spesa_GLUCOPHAGE UNIDIE_luglio 2016_ottobre 2018».

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 26 gennaio 2021

Il direttore generale: MAGRINI

ALLEGATO *1*

Ripartizione regionale

Ditta: BRUNO FARMACEUTICI S.P.A.

Specialità medicinale: GLUCOPHAGE UNIDIE

		Ammontare
PIEMONTE	€	8.642,47
VALLED'AOSTA	€	41,13
LOMBARDIA	€	13.522,64
P. A. BOLZANO	€	239,22
P.A. TRENTO	€	495,75
VENETO	€	6.090,93
FRIULI V.G.	€	1.791,14
LIGURIA	€	3.301,32
EMILIA ROMAGNA	€	5.571,38
TOSCANA	€	7.188,48
UMBRIA	€	2.963,99
MARCHE	€	3.083,10
LAZIO	€	13.939,48
ABBRUZZO	€	5.614,44
MOLISE	€	678,10
CAMPANIA	€	14.151,68
PUGLIA	€	11.135,27
BASILICATA	€	1.022,46
CALABRIA	€	7.170,09
SICILIA	€	12.136,10
SARDEGNA	€	2.351,96
ITALIA	€	121.131,15

21A00479

DETERMINA 26 gennaio 2021.

Attività di rimborso alle regioni per il ripiano dello sfondamento del tetto di spesa tramite *pay-back* del medicinale per uso umano «Lysodren». (Determina n. DG/92/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco;, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326", così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina AIFA n. 2712/2011 del 8 novembre 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 271 del 21 novembre 2011, con l'indicazione del tetto di spesa per il medicinale «LYSODREN»;

Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 24-26 novembre 2020 e del 16-18 dicembre 2020;

Determina:

Art. 1.

Ripiano

Ai fini del ripiano dello sfondamento del tetto di spesa tramite *pay-back*, per la specialità medicinale LYSODREN, in relazione al periodo dal 1° dicembre 2017 al 30 novembre 2019, l'azienda, HRA PHARMA RARE DISEASES, dovrà provvedere al pagamento del valore indicato alle distinte regioni come riportato nell'allegato 1 (pari a euro 11.896,39).

Art. 2.

Modalità di versamento

I versamenti degli importi dovuti alle singole regioni devono essere effettuati in un'unica *tranche*, entro trenta giorni successivi alla pubblicazione della presente determina nella *Gazzetta Ufficiale*.

I versamenti dovranno essere effettuati utilizzando i riferimenti indicati nelle «Modalità di versamento del *pay back* 1,83 % - alle Regioni» specificando comunque nella causale:

«DET. 92/2021_tetto di spesa_LYSODREN_dicembre 2017_novembre 2019»;

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 26 gennaio 2021

Il direttore generale: MAGRINI

ALLEGATO 1

Ripartizione regionale

Ditta: HRA PHARMA RARE DISEASES

Specialità medicinale: LYSODREN

		Ammontare
Piemonte	€	891,71
Valle d'Aosta	€	36,87
Lombardia	€	2.793,49
PA Bolzano	€	26,15
PA Trento	€	96,20
Veneto	€	929,87
Friuli VG	€	274,00
Liguria	€	794,44
Emilia R	€	767,13
Toscana	€	798,95
Umbria	€	69,55
Marche	€	291,08
Lazio	€	1.173,15
Abruzzo	€	360,31
Molise	€	-
Campania	€	586,74
Puglia	€	363,75
Basilicata	€	137,30
Calabria	€	304,12
Sicilia	€	776,88
Sardegna	€	424,70
Italia	€	11.896,39

21A00480

DETERMINA 26 gennaio 2021.

Attività di rimborso alle regioni per il ripiano dello sfondamento del tetto di spesa tramite *pay-back* del medicinale per uso umano «Slowmet». (Determina n. DG/93/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un Codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la deliberazione CIPE del 1 febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 - Revisione delle note CUF)», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227, del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina AIFA n. 797/2016 del 6 giugno 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie Generale, n. 144 del 22 giugno 2016, con l'indicazione del tetto di spesa per il medicinale «SLOWMET»;

Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso nelle sedute del 28 febbraio 2020, 7 agosto 2020 e 18 dicembre 2020;

Visti gli atti d'ufficio,

Determina:

Art. 1.

Ripiano

Ai fini del ripiano dello sfondamento del tetto di spesa tramite *pay-back*, per la specialità medicinale SLOWMET, in relazione al periodo dal 1° luglio 2016 al 31 ottobre 2018, l'azienda, I.B.N. SAVIO S.R.L. dovrà provvedere al pagamento del valore indicato alle distinte regioni (pari a euro 128.430,50), come riportato nell'Allegato 1 alla presente determina, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 2.

Modalità di versamento

I versamenti degli importi dovuti alle singole regioni devono essere effettuati in un'unica *tranche*, entro trenta giorni successivi alla pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I versamenti dovranno essere effettuati utilizzando i riferimenti indicati nelle «Modalità di versamento del *pay-back* 1,83 % - alle Regioni» specificando comunque nella causale:

«DET. 93/2021_tetto di spesa_SLOWMET_luglio 2016_ottobre 2018».

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 26 gennaio 2021

Il direttore generale: MAGRINI

ALLEGATO *1*

Ripartizione regionale

Ditta: I.B.N. SAVIO S.R.L

Specialità medicinale: SLOWMET

		Ammontare
PIEMONTE	€	8.871,47
VALLE D'AOSTA	€	230,31
LOMBARDIA	€	23.634,88
P. A. BOLZANO	€	230,27
P.A. TRENTO	€	476,61
VENETO	€	6.222,29
FRIULI V.G.	€	1.975,66
LIGURIA	€	1.795,86
EMILIA ROMAGNA	€	6.973,09
TOSCANA	€	11.430,98
UMBRIA	€	1.434,88
MARCHE	€	2.794,64
LAZIO	€	15.662,23
ABBRUZZO	€	2.844,78
MOLISE	€	616,58
CAMPANIA	€	13.478,30
PUGLIA	€	7.919,80
BASILICATA	€	1.009,27
CALABRIA	€	6.925,86
SICILIA	€	10.396,80
SARDEGNA	€	3.505,93
ITALIA	€	**128.430,50**

21A00481

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fibrovein»

Estratto determina AMM/PPA n. 43/2021 del 18 gennaio 2021

Si autorizza il seguente grouping di variazioni:

una variazione tipo II B.II.d.1.e), allargamento dei limiti di un parametro (pH) nella specifica del prodotto finito sia al rilascio che alla*shelf-life;*

tre variazioni tipo IB B.II.d.1.z), aggiunta di due parametri *(Tetradecanol e Total olefins)* nella specifica del prodotto finito sia al rilascio che alla *shelf-life;*

una variazione tipo IA A.7), eliminazione di un sito di confezionamento secondario (PharmaPac UK *Ltd)*.

Il suddetto grouping di variazioni è relativo al medicinale FIBROVEIN nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura nazionale.

Confezioni:

A.I.C. n. 033012016 - «0,2% soluzione iniettabile per uso endovenoso» 10 flaconcini vetro tipo I monodose 5 ml;

A.I.C. n. 033012028 - «0,5% soluzione iniettabile per uso endovenoso» 5 fiale vetro tipo I monodose 2 ml;

A.I.C. n. 033012030 - «1% soluzione iniettabile per uso endovenoso» 5 fiale vetro tipo I 2 ml;

A.I.C. n. 033012042 - «3% soluzione iniettabile per uso endovenoso» 10 flaconcini vetro tipo I 5 ml.

Codice pratica: VN2/2020/234.

Titolare A.I.C.: STD Pharmaceutical (Ireland) Limited.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

21A00467

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fentanest»

Estratto determina AAM/PPA n. 44/2021 del 18 gennaio 2021

Si autorizza la seguente variazione:

tipo II C.I.4), allineamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e della corrispondente sezione del foglio illustrativo al documento di riferimento (Core Data Sheet). Aggiornamento del paragrafo 4.4 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e della corrispondente sezione del foglio illustrativo con informazioni sulla «sindrome neonatale da astinenza» e «iperalgesia indotta da oppioidi», aggiornamento del paragrafo 4.6 con informazioni riguardo la «sindrome neonatale da astinenza».

La suddetta variazione è relativa al medicinale FENTANEST nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura nazionale.

A.I.C. n. 020473029 - «0,1 mg/2 ml soluzione iniettabile» 5 fiale 2 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Codice pratica: VN2/2020/198.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l (codice fiscale n. 06954380157).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al punto 1 del precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A00468

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Neoduplamox»

Estratto determina AAM/PPA n. 46/2021 del 18 gennaio 2021

Si autorizza il seguente grouping di variazioni:

tipo IA A.7) , eliminazione del sito di produzione SmithKline Beecham Pharmaceuticals, Worthing UK quale produttore responsabile della produzione completa e del *batch release* del prodotto finito;

eliminazione del sito SmithKline Beecham Pharmaceuticals, Irvine, UK come produttore per la pre-miscela amoxicillin clavulanate;

tipo II B.II.a.3.b.2), modifica della composizione quali e quantitativa del prodotto medicinale relativamente agli eccipienti per passare dall'aroma fragola all'aroma frutti misti;

tipo IB B.II.e.1.a.2), sostituzione del tappo di chiusura del flacone in alluminio, con il tappo a chiusura a prova di bambino (CRC) per il prodotto finito;

tipo IB B.III.1.a.2), aggiornamento del *Certificate of Suitability* (CEP) per Amoxicillina Triidrato;

tipo IB B.III.1.a.2), aggiornamento del *Certificate of Suitability* (CEP) per Potassio;

Il suddetto grouping di variazioni è relativo al medicinale NEODUPLAMOX nelle seguenti forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura nazionale.

A.I.C. n.:

026141200 - «bambini 400 mg/57 mg/5 ml polvere per sospensione orale» flacone 35 ml con siringa dosatrice;

026141212 - «bambini 400 mg/57 mg/5 ml polvere per sospensione orale» flacone 70 ml con cucchiaio dosatore;

026141224 - «bambini 400 mg/57 mg/5 ml polvere per sospensione orale» flacone 140 ml con cucchiaio dosatore.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Numero procedura: IT/H/293/03/II/026/G.

Titolare A.I.C.: Valeas S.p.a. Industria chimica e farmaceutica (codice fiscale n. 04874990155)

Stampati

1. Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con foglio illustrativo ed etichettatura conformi ai testi allegati alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

2. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

3. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A00469

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fluorodopa Iason»

Estratto determina AAM/PPA n. 47/2021 del 19 gennaio 2021

Medicinale: FLUORODOPA IASON (A.IC. n. 038449)

Titolare A.IC.: Iason Gmbh.

Codici procedure europee: FR/H/0328/001/II/006, FR/H/0328/001/II/007.

Codici pratiche: VC2/2019/587-VC2/2020-325.

Autorizzazione variazioni:

si autorizzano le seguenti variazioni:

tipo II B.I.a.2.b) modifica sostanziale del processo di produzione del principio attivo;

tipo II B.II.a.3.b.2), modifica della composizione qualitativa e quantitativa del prodotto finito.

Sostituzione della formulazione «soluzione iniettabile» con la formulazione «concentrato per soluzione iniettabile» e aumento del volume massimo di riempimento di una delle confezioni da 10 ml a 11 ml.

Autorizzazione nuove confezioni in sostituzione:

è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale FLUORODOPA IASON nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni di seguito indicate, in sostituzione delle confezioni «0,3 gbq/ml concentrato per soluzione iniettabile» 1 flaconcino multidose in vetro contenente da 0,5 a 20 ml, «0,3 gbq/ml concentrato per soluzione iniettabile» 1 flaconcino multidose in vetro contenente da 0,5 a 10 ml, già autorizzate:

confezioni:

«0,3 gbq/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino multidose in vetro contenente da 0,5 a 20 ml - A.I.C. n. 038449031 (base 10) 14PCW7 (base 32);

«0,3 gbq/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino multidose in vetro contenente da 0,5 a 11 ml - A.I.C. n. 038449043 (base 10) 14PCWM (base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Principio attivo: Fluorodopa (18F).

Si autorizza altresì la soppressione delle confezioni di seguito indicate:

A.I.C. n. «038449017 - 0,3 gbq/ml concentrato per soluzione iniettabile» 1 flaconcino multidose in vetro contenente da 0,5 a 20 ml;

A.I.C. n. «038449029 - 0,3 gbq/ml concentrato per soluzione iniettabile» 1 flaconcino multidose in vetro contenente da 0,5 a 10 ml.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni autorizzate in sostituzione di cui all'art. 2 della determina di cui al presente estratto, è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C(nn) (classe non negoziata).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni autorizzate in sostituzione di cui all'art. 2 della determina di cui al presente estratto è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: OSP (medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile).

Stampati

1. Le confezioni del medicinale «Fluorodopa Iason» devono essere poste in commercio con gli stampati così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le modifiche riportate nell'allegato alla determina (All. 1), di cui al presente estratto.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Implementazione e smaltimento scorte

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve implementare quanto autorizzato negli articoli 1 e 2 della determina di cui al presente estratto entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa.

2. Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina che i lotti prodotti nel periodo di cui al punto 1 del presente paragrafo, relativi alle confezioni A.I.C. n. 038449017 «0,3 gbq/ml concentrato per soluzione iniettabile» 1 flaconcino multidose in vetro contenente da 0,5 a 20 ml e A.I.C. n. 038449029 «0,3 gbq/ml concentrato per soluzione iniettabile» 1 flaconcino multidose in vetro contenente da 0,5 a 10 ml, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina:

la determina è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

21A00470

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zyvoxid»

Estratto determina AAM/PPA n. 48/2021 del 19 gennaio 2021

Si autorizza la seguente variazione:

tipo II B.II.c.1.d), modifica dei parametri di specifica relativi alla descrizione dell'aspetto del prodotto finito granulato per sospensione orale in «Granulato/polvere di colore da bianco a giallo-arancio, può contenere grumi di colore da bianco a giallo-arancio o da bianco a giallo-arancio-marrone» al rilascio ed in «Granulato/polvere di colore da bianco a giallo arancio, può contenere grumi di colore da bianco a giallo arancio. La soluzione ricostituita appare come una sospensione omogenea di colore da bianco a giallo-arancio» alla *shelf life*.

Modifica del paragrafo 3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e della corrispondente sezione del foglio illustrativo.

La suddetta variazione è relativa al medicinale ZYVOXID nella seguente forma e confezione autorizzata all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

A.I.C. n.: 035410075 - «1 flacone di granulato per sospensione orale da 100 mg/5 ml».

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Numero procedura: IE/H/644/003/II/107.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. (codice fiscale n. 06954380157).

Stampati

1. Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con foglio illustrativo conforme al testo allegato alla presente determina. È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

2. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al punto 2 del precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina:

dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A00471

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TRENTO

Provvedimento concernente marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 (Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che, con determinazione n. 17 in data 22 gennaio 2021 assunta dal sottoscritto segretario generale della Camera di commercio I.A.A. di Trento, le sotto identificate imprese, già assegnatarie dei marchi di identificazione dei metalli preziosi indicati, sono state cancellate dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, per l'avvenuta cessazione dell'attività connessa all'uso di tali marchi:

Mosna Tarciso

Rovereto (TN), via delle Scuole, 11 - Marchio n. 54TN;

Creativity Factory S.r.l

Trento, via Marighetto, 55/A - Marchio n. 123TN;

Trasmissioni Materiali di Chiara De Eccher

Roverè della Luna (TN), via Indipendenza, 23 - Marchio n. 131TN.

I punzoni in dotazione alle predette imprese sono stati ritirati e deformati da un ispettore del servizio metrico, vigilanza e sicurezza prodotti della Camera di commercio I.A.A. di Trento.

21A00463

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di nuovo *exequatur*

In relazione ad una specifica richiesta formulata dall'Ambasciata di Spagna a Roma, questo Ministero, ai sensi dell'art. 4 della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963, ha concesso l'assenso alla modifica della circoscrizione territoriale del Consolato generale (di carriera) di Spagna a Milano (già composta dalle Regioni Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Emilia Romagna) con l'estensione della relativa competenza anche alle Regioni Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria.

In relazione alla nuova giurisdizione dell'Ufficio consolare in parola, ora composta dalle Regioni Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna si comunica che «In data 11 dicembre 2020 il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al signor Eduardo Alonso Luengo, Console generale di Spagna in Milano».

Il nuovo titolo sostituisce pertanto il precedente *exequatur* rilasciato in data 26 luglio 2018 al signor Eduardo Alonso Luengo, in qualità di Console generale dell'Ufficio consolare di Spagna a Milano.

21A00426

Rilascio di nuovo *exequatur*

In relazione ad una specifica richiesta formulata dall'Ambasciata della Repubblica di Slovenia a Roma, questo Ministero, ai sensi dell'art. 4 della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963, ha concesso l'assenso alla modifica della circoscrizione territoriale del Consolato generale (di carriera) della Repubblica di Slovenia a Trieste (già composta dalle Regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte e Valle d'Aosta) con la riduzione della relativa competenza alle sole Regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Trentino Alto Adige.

In relazione alla nuova giurisdizione, dell'Ufficio consolare in parola, si comunica che «In data 11 dicembre 2020 il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al signor Vojko Volk, Console generale della Repubblica di Slovenia in Trieste».

Il nuovo titolo sostituisce pertanto il precedente *exequatur* rilasciato in data 5 luglio 2017 al Signor Vojko Volk, in qualità di Console generale dell'Ufficio consolare della Repubblica di Slovenia a Trieste.

21A00427

Rilascio di nuovo *exequatur*

In relazione ad una specifica richiesta formulata dall'Ambasciata di Spagna a Roma, questo Ministero, ai sensi dell'art. 4 della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963, ha concesso l'assenso alla modifica della circoscrizione territoriale del Consolato generale (di carriera) di Spagna a Roma (già composta dalle Regioni Sardegna, Lazio, Marche, Umbria e Province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Pistoia, Prato e Siena) con l'estensione della relativa competenza alle Regioni Lazio, Sardegna, Marche, Umbria e Toscana.

In relazione alla nuova giurisdizione dell'Ufficio consolare in parola, si comunica che «In data 11 dicembre 2020 il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al signor Luis Fernàndez-Cid de las Alas Pumaririo, Console generale di Spagna in Roma».

Il nuovo titolo sostituisce pertanto il precedente *exequatur* rilasciato in data 5 agosto 2019 al signor Luis Fernàndez-Cid de las Alas Pumaririo, in qualità di Console generale dell'Ufficio consolare di Spagna a Roma.

21A00428

Limitazione di funzioni del titolare del vice Consolato onorario in Caxias Do Sul (Brasile)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(O*missis)*;

Decreta:

Il signor Gelson Castellan, vice Console onorario in Caxias do Sul (Brasile), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Porto Alegre degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Porto Alegre delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Porto Alegre dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Porto Alegre degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato generale d'Italia in Porto Alegre;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato generale d'Italia in Porto Alegre;

g) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Porto Alegre delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Porto Alegre delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;

i) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Porto Alegre, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

j) autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

k) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato generale d'Italia in Porto Alegre;

l) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

m) vidimazioni e legalizzazioni;

n) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

o) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Porto Alegre della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato generale d'Italia in Porto Alegre e restituzione al Consolato generale d'Italia in Porto Alegre delle ricevute di avvenuta consegna;

p) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro al Consolato generale d'Italia in Porto Alegre;

q) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Porto Alegre della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato generale d'Italia in Porto Alegre, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

r) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Porto Alegre della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d'identità - presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; diretta consegna ai titolari delle carte d'identità, emesse dal Consolato generale d'Italia in Porto Alegre e restituzione materiale al Consolato generale d'Italia in Porto Alegre dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

s) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Porto Alegre della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

t) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato generale d'Italia in Porto Alegre;

u) svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze del Consolato generale d'Italia in Porto Alegre, relative alla formazione e all'aggiornamento delle liste di leva, nonché all'istruttoria delle pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di arruolamento;

v) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

w) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Porto Alegre della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (*endorsement*); consegna delle predette certificazioni, emesse dal Consolato generale d'Italia in Porto Alegre;

x) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato generale d'Italia in Porto Alegre;

y) collaborazione all'aggiornamento da parte del Consolato generale d'Italia in Porto Alegre dello schedario dei connazionali residenti;

z) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2021

Il direttore generale per le risorse e l'innovazione
VARRIALE

21A00464

Limitazione di funzioni del titolare del Consolato onorario in Vitoria (Brasile)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(O*missis*);

Decreta:

Il signor Roger Gaggiato, Console onorario in Vitoria (Brasile), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Rio de Janeiro delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Rio de Janeiro dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Rio de Janeiro degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

d) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato generale d'Italia in Rio de Janeiro;

e) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato generale d'Italia in Rio de Janeiro;

f) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Rio de Janeiro delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

g) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Rio de Janeiro, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

h) autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

i) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato generale d'Italia in Rio de Janeiro;

j) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

k) vidimazioni e legalizzazioni;

l) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato generale d'Italia in Rio de Janeiro;

m) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

n) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Rio de Janeiro della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (*endorsement*); consegna delle predette certificazioni, emesse dal Consolato generale d'Italia in Rio de Janeiro;

o) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato generale d'Italia in Rio de Janeiro;

p) collaborazione all'aggiornamento da parte del Consolato generale d'Italia in Rio de Janeiro dello schedario dei connazionali residenti;

q) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2021

Il direttore generale per le risorse e l'innovazione
VARRIALE

21A00465

Limitazione di funzioni del titolare dell'Agenzia consolare onoraria in Pelotas (Brasile)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Il sig. Lauro Luis Colvara Bernardi, Agente consolare onorario in Pelotas (Brasile), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Porto Alegre degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Porto Alegre delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

c) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato generale d'Italia in Porto Alegre;

d) collaborazione all'aggiornamento da parte del Consolato generale d'Italia in Porto Alegre dello schedario dei connazionali residenti;

e) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2021

Il direttore generale per le risorse e l'innovazione
VARRIALE

21A00466

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/007801/XVJ(53) del 19 gennaio 2021, su istanza del sig. Stefano Perini, titolare in nome e per conto della società «Leonardo S.p.A.» delle licenze *ex* articoli 28 e 47 T.U.L.P.S. presso il balipedio Cottrau, località Le Grazie - Portovenere (SP), l'esplosivo denominato «Chemring Defence PN A354» (massa

attiva g 90), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è riconosciuto e classificato nella V categoria gruppo D di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscrittto nelll'allegato A al medesimo regio decreto.

Tale prodotto è destinato ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta o centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'inetressato ne abbia avuto piena cognizione.

21A00461

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione della medaglia d'argento al valore dell'Arma dei carabinieri

Con decreto presidenziale n. 126 del 14 gennaio 2021, è stata concessa la medaglia d'argento al valore dell'Arma dei carabinieri al Sottotenente Massimo Andreozzi, nato il 14 giugno 1968 a Roma, con la seguente motivazione: «Comandante di Tenenza, evidenziando esemplare iniziativa e ferma determinazione, non esitava ad affrontare, insieme con altri militari, un uomo armato che, in stato di alterazione psicofisica, si era barricato all'interno della propria abitazione minacciando di suicidarsi. Con fulminea azione, ingaggiava violenta colluttazione durante la quale l'esagitato esplodeva due colpi di fucile, riuscendo a disarmarlo e a trarlo in arresto. Chiaro esempio di elette virtù militari e altissimo senso del dovere». - Mira (VE), 9 luglio 2020.

21A00424

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Comunicato relativo al decreto direttoriale 20 gennaio 2021 - Termini e modalità di presentazione delle domande per l'accesso al Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa.

Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 20 gennaio 2021 sono stati forniti chiarimenti e indicazioni operative in relazione alle modalità e alle condizioni di accesso al Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa, di cui al decreto ministeriale 29 ottobre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 309 del 14 dicembre 2020.

Il decreto fissa al 2 febbraio 2021 il termine iniziale per la presentazione delle domande per l'accesso al Fondo.

Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del decreto è consultabile dalla data del 20 gennaio 2021 nel sito del Ministero dello sviluppo economico www.mise.gov.it

21A00425

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Liquidazione coatta amministrativa della «Social N.O.S. Nuove opportunità solidali - cooperativa sociale», in Predaia.

LA GIUNTA PROVINCIALE

(O*missis*).

Delibera:

1. di disporre, (*omissis*), la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile della N.O.S. Nuove opportunità solidali cooperativa sociale con sede nel Comune di Predaia (TN), frazione Taio;

2. di nominare, in qualità di commissario liquidatore, la dott.ssa Elena Iori, nata a Trento il 26 marzo 1978 con studio in Rovereto (TN), via Santa Maria, 55;

3. di non procedere alla nomina del Comitato di sorveglianza dando atto che, qualora se ne manifestasse la necessità, si provvederà in tal senso con specifico provvedimento;

4. di dare atto che il compenso e il rimborso delle spese sostenute dal commissario liquidatore, determinati in applicazione del decreto del Ministero dello sviluppo economico 3 novembre 2016 citato in premessa, si intendono a totale carico della procedura;

5. di dare atto che in casa di incapienza dell'attivo, le spesi inerenti la procedura di liquidazione saranno poste parzialmente o totalmente a carico del bilancio provinciale ai sensi dell'art. 17, comma 6 delle direttive per lo svolgimento dell'attività di vigilanza sugli enti cooperativi, approvate con deliberazione n. 2599 di data 30 ottobre 2009;

6. di dare atto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla notificazione del provvedimento stesso;

7. di dare atto che il procedimento avviato in data 7 gennaio 2021 termina con il presente provvedimento;

8. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e nella *Gazzetta Ufficiale* e la comunicazione al registro imprese della C.C.I.A.A. di Trento ai sensi dell'art. 34, comma 2 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 e successive modificazioni.

21A00462

MARIO DI IORIO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GU1-028) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.